

Legge Regionale 8 ottobre 2015 n. 25

Disciplina delle Cooperative di Comunità.

(Abruzzo, BUR 14 ottobre 2015, n. 105, speciale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonché dell'articolo 7, comma 5 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, in particolare delle comunità abruzzesi a rischio di impoverimento sociale e/o demografico, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento del ruolo e della funzione di "Cooperative di Comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 2 Scopo mutualistico e oggetto.

1. Sono riconosciute "Cooperative di Comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'articolo 2512 codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

Art. 3 Scambio mutualistico e categorie di soci.

1. Le "Cooperative di Comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;

c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza e la sede legale nella comunità di riferimento della Cooperativa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

4. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità.

Art. 4 Comunità di riferimento.

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, s'intendono i Comuni e le eventuali Circostrizioni previste dagli statuti dei Comuni stessi.

2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

- a) il 10% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
- b) l'8% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) il 5% della popolazione per le circostrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti e comunque non meno di 400 soci.

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al precedente comma esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 5 Interventi in favore delle Cooperative di Comunità.

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

- a) finanziamenti agevolati;
- b) contributi in fondo capitale.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati tramite deliberazione della Giunta regionale e sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 6 Strumenti e modalità di raccordo.

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Abruzzo:

- a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

- b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
- c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
- d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;
- e) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. Non possono avere i rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado:

- a) sia amministratore dell'ente locale;
- b) sia coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado degli amministratori dell'ente locale interessato;
- c) abbia rapporti di natura contrattuale o incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale interessato o con gli amministratori dello stesso.

3. Le Cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

Art. 7 Disposizioni finanziarie.

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 8 Entrata in vigore.

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.